

## proposta di legge n. 167

a iniziativa dei Consiglieri Bucciarelli, Marinelli, Traversini, Camela, Comi

*presentata in data 13 dicembre 2011*

---

RICONOSCIMENTO E DISCIPLINA DI ESERCIZIO  
DELLE MEDICINE COMPLEMENTARI

---

Signori Consiglieri,

la Costituzione della Repubblica garantisce all'art. 32 il principio della libertà di scelta terapeutica del paziente sancendo che "nessuno può essere obbligato ad un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge."

La tutela e la promozione dell'esercizio delle medicine complementari, all'interno di un libero rapporto consensuale ed informato tra gli utenti e gli operatori sanitari, va quindi a dare attuazione al principio contenuto nel summenzionato articolo della Carta costituzionale.

Il dibattito interno all'ambiente medico e scientifico, ma anche nelle istituzioni nazionali e sovranazionali, è arrivato a produrre una definizione adeguata delle medicine complementari, che, in Italia, hanno ottenuto nell'anno 2000 anche il riconoscimento da parte della Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e Odontoiatri.

Secondo un'indagine ISTAT risalente all'anno 2001 nell'Italia Centrale il ricorso ad almeno una delle pratiche mediche complementari nel biennio 1997/1999 aveva interessato il 16,3% della popolazione (il 15,6% per l'intera Italia). Per le Marche non esistevano dati ufficiali ma si può ritenere che il dato sia quanto meno confrontabile con quello dell'Italia Centrale. E' altrettanto facile presumere che, nel tempo, queste percentuali siano andate crescendo e che quindi l'approccio alle medicine complementari riguardi ormai una significativa percentuale della popolazione.

A livello nazionale non esiste una normativa specifica per questo settore. Il d.lgs. 229/1999 "Norme per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale, a norma dell'art. 1 della legge 30 novembre 1998, n. 419" all'articolo 9 che riguarda i fondi integrativi del SSN, inserisce tra le prestazioni aggiuntive le medicine complementari, non includendole però tra i livelli essenziali di assistenza (LEA).

Anche la Regione Marche ha dedicato, a suo tempo, un'attenzione specifica alle medicine complementari, prevedendo nel Piano Sanitario 2007-2009 la realizzazione di un percorso atto a favorire l'implementazione dell'integrazione tra medicina convenzionale e medicine complementari. Questo percorso è purtroppo, per ragioni e responsabilità che non stiamo qui a sindacare, rimasto sulla carta.

La presente proposta di legge regionale intende quindi riprendere un percorso virtuoso che è stato interrotto, riconoscere e dare tutela alle medicine complementari e disciplinarne l'esercizio.

L'articolo 1 contiene i principi fondamentali della legge riconoscendo la libertà di scelta terapeutica del paziente e la libertà di cura del medico, nell'ambito di un rapporto consensuale ed informato tra medico e paziente, nonché sancendo, al comma 2, la volontà di tutelare le medicine complementari e il diritto dei cittadini ad avvalersene.

L'articolo 2 definisce le medicine complementari interessate dalle disposizioni della legge stessa.

L'articolo 3 dà le disposizioni per la formazione degli elenchi dei soggetti sanitari esercenti le medicine complementari.

L'articolo 4 disciplina la nomina, la composizione, la durata in carica ed il compenso della Commissione per la formazione nelle medicine complementari.

L'articolo 5 dettaglia i compiti della Commissione.

L'articolo 6 indica i requisiti per l'accreditamento da parte della Regione degli istituti di formazione pubblici o privati.

L'articolo 7 dispone, in via transitoria, le norme per l'iscrizione negli elenchi di cui all'articolo 3.

**Art. 1***(Principi fondamentali)*

1. La Regione Marche garantisce il principio della libertà di scelta terapeutica del paziente e la libertà di cura del medico in adesione ai principi del codice di deontologia medica, nell'ambito di un rapporto consensuale ed informato tra medico e paziente.

2. La Regione Marche tutela l'esercizio delle medicine complementari all'interno delle norme contenute nella presente legge e nel quadro delle competenze assegnate alle Regioni dal titolo V della Costituzione e riconosce il diritto dei cittadini di avvalersi degli indirizzi diagnostici e terapeutici delle discipline di cui all'articolo 2. L'esercizio delle stesse è affidato secondo le competenze attribuite dall'ordinamento statale ai medici chirurghi, odontoiatri, medici veterinari e farmacisti.

**Art. 2***(Medicine complementari)*

1. Le disposizioni normative della presente legge riguardano le seguenti medicine complementari:

- a) agopuntura;
- b) fitoterapia;
- c) medicina omeopatica;
- d) medicina Ayurvedica;
- e) medicina antroposofica;
- f) osteopatia;
- g) chiroterapia;
- h) omotossicologia, naturopatia.

**Art. 3***(Elenchi dei medici esercenti medicine complementari)*

1. Gli ordini professionali dei medici chirurghi ed odontoiatri, dei medici veterinari e dei farmacisti istituiscono elenchi di professionisti esercenti le medicine complementari di cui all'articolo 2 e rilasciano specifica certificazione circa il possesso dei requisiti di cui al comma 3.

2. Possono iscriversi agli elenchi di cui al comma 1 i medici chirurghi, gli odontoiatri, i medici veterinari ed i farmacisti in possesso dei titoli previsti al comma 3.

3. Gli ordini professionali e la Regione Marche, sulla base di un protocollo d'intesa:

- a) definiscono i criteri sufficienti per l'ammissione agli elenchi dei medici chirurghi, degli odontoiatri, dei medici veterinari e dei farmacisti che praticano le medicine complementari di cui all'articolo 2;

- b) definiscono le norme transitorie per il riconoscimento dei titoli conseguiti precedentemente e nei tra anni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge.

#### **Art. 4**

*(Commissione per la formazione)*

1. La Giunta regionale, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, istituisce presso il Servizio Salute la commissione per la formazione nelle medicine complementari esercitate dai medici chirurghi, odontoiatri, medici veterinari e dai farmacisti.

2. La commissione di cui al comma 1 è composta secondo i seguenti criteri:

- a) il Dirigente del Servizio Salute o un suo delegato che la presiede;
- b) un rappresentante designato dall'Agenzia Regionale Sanitaria;
- c) un medico agopuntore, un medico fitoterapeuta ed un medico omeopata;
- d) un rappresentante di ciascuna delle Università aventi sede nelle Marche, previa intesa con l'Università interessata;
- e) un farmacista di farmacia territoriale ed un farmacista esperto in omeopatia e fitoterapia indicati dagli Ordini professionali;
- f) un medico veterinario esperto in agopuntura animale ed un medico veterinario esperto in omeopatia animale indicati dagli ordini professionali;
- g) sei esperti designati dall'Assessore regionale alla Salute di cui: un medico di medicina generale, un medico esperto in medicina legale, un esperto in farmacologia clinica, un pediatra di libera scelta, un odontoiatra, un medico veterinario;
- h) un rappresentante degli Ordini dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri delle Marche.

3. La commissione di cui al comma 1 è nominata con deliberazione della Giunta regionale e dura in carica quattro anni. I membri di cui alla lettera c) del comma 2 sono nominati dalla Giunta regionale in base a documentata esperienza nel settore. Un funzionario del Servizio Salute funge da segretario della commissione.

4. La commissione di cui al comma 1 presenta alla Giunta regionale un rapporto annuale sul lavoro svolto.

5. Ai componenti della commissione spetta, per la partecipazione ai lavori, un'indennità di presenza ai sensi della l.r. 2 agosto 1984, n. 20 (Disciplina delle indennità spettanti agli amministratori degli enti pubblici operanti in mate-

rie di competenza regionale e ai componenti di commissioni, collegi e comitati istituiti dalla Regione o operanti nell'ambito dell'amministrazione regionale).

#### **Art. 5**

##### *(Compiti della commissione)*

1. La commissione di cui all'articolo 4 svolge i seguenti compiti:

- a) definisce, fatta salva la normativa regionale in materia, i criteri di accreditamento e di verifica degli istituti di formazione extrauniversitaria nelle singole discipline di medicina complementare di cui all'articolo 2, fermo restando la validità dei titoli, diplomi, attestati o ad essi equipollenti rilasciati dalle Università ai sensi dell'articolo 17, comma 95 della Legge 15 maggio 1997, n. 127 (Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo);
- b) determina le modalità di istituzione e di tenuta dell'elenco aggiornato degli istituti di formazione abilitati a rilasciare attestati riconosciuti ai fini della presente legge e ne cura il relativo monitoraggio;
- c) determina le modalità di istituzione e di tenuta dell'elenco dei docenti nelle medicine complementari di cui all'articolo 2 nonché i criteri necessari per l'iscrizione allo stesso;
- d) provvede alla verifica dei criteri su cui definire i programmi di studio dei corsi accreditati;
- e) fornisce indicazioni alla Regione in merito alle forme di collaborazione con le Università delle Marche per l'eventuale istituzione di corsi formativi.

#### **Art. 6**

##### *(Formazione)*

1. Gli istituti pubblici e privati di formazione, singolarmente o in associazione tra loro, che operano nel settore delle medicine complementari e che possono attestare, attraverso idonea documentazione, di ottemperare ai criteri indicati nell'articolo 5, comma 1, lettera a), e che adottano programmi di studio conformi ai criteri definiti ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera d), possono ottenere, previa parere dell'Ordine Professionale competente, l'iscrizione nell'elenco degli istituti di formazione accreditati dalla regione di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b).

2. Il venire meno dei requisiti richiesti determina la revoca del riconoscimento.

**Art. 7***(Disposizioni transitorie)*

1. Per i primi tre anni dall'entrata in vigore della presente legge, gli Ordini provinciali dei medici chirurghi e degli odontoiatri, dei medici veterinari e dei farmacisti provvedono all'iscrizione negli elenchi di cui all'articolo 3 dei medici che risultino in possesso di titoli riconosciuti ai sensi del comma 3 del medesimo articolo.

**Art. 8***(Disposizioni finanziarie)*

1. L'entità delle risorse destinate all'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge è definita annualmente con le rispettive leggi finanziarie, nel rispetto degli equilibri di bilancio.